

# Crisi d'impresa: si intervenga sulla durata delle procedure

Bisogna concentrarsi sulle trattative con i creditori, in primis le banche, per evitare che si arrivi a un accordo quando l'azienda è ormai decotta

di **Luciana Cipolla – Avvocato, Partner La Scala società tra avvocati**

24/02/2021 16:15

🕒 tempo di lettura 2 min

🏠 / Commenti / Crisi d'impresa: si intervenga sulla durata delle procedure



L'Italia ha chiesto un rinvio del termine (in scadenza al 17 luglio 2021) previsto per il recepimento della direttiva n. 1025/19 sui quadri di ristrutturazione preventiva. Ancorchè il Codice della crisi d'impresa si sia largamente ispirato ai principi

comunitari (lo stesso spirito del Codice che mira ad anticipare il più possibile l'emersione dello stato di crisi è di chiara matrice comunitaria) non mancano norme che necessitano di un adeguamento.

A questo punto, mancando pochi mesi alla data entro la quale procedere con il recepimento della direttiva ed essendo ancora in dubbio se effettivamente il Codice della crisi entrerà in vigore il prossimo 1° settembre (incertezza che ha determinato l'immediata entrata in vigore di alcune norme previste per il sovraindebitamento), il legislatore ha ritenuto opportuno chiedere a Bruxelles una proroga. Questa potrebbe essere un'occasione difficilmente ripetibile per intervenire sui temi più caldi, primo fra tutti, quello della durata delle procedure.

Il Codice della crisi prevede la possibilità che la sospensione delle azioni esecutive non possa durare più di 4 mesi, prorogabili sino a 12. Se è vero che si tratta di termini esigui, se raffrontati ai tempi medi di durata delle procedure concorsuali in Italia, vi sono Paesi come Olanda e Germania che hanno previsto un termine massimo di 8 mesi.

L'Italia dovrà lavorare innanzitutto sui passaggi, che causano l'allungamento della durata delle procedure, a cominciare dalle trattative con i creditori, in primis le banche, che dovrebbero essere temporalmente scandite al fine di evitare che si arrivi a un ipotetico accordo quando l'impresa è ormai decotta.

In questa prospettiva dovrebbe essere valorizzato il ruolo del commissario giudiziale: in ambito nazionale si tratta di un soggetto, di nomina obbligatoria, che ha per lo più un ruolo di controllore e ausiliario del giudice. In ambito comunitario la nomina del commissario (vale a dire il professionista nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa che sovrintende il quadro di ristrutturazione) non solo è facoltativa (limitata ai casi in cui lo richieda la tutela degli interessi delle parti), ma ha un ruolo attivo di assistenza al debitore e ai creditori in sede di negoziazione del piano.

Occorrerà poi capire se, tenuto anche conto delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia e delle oggettive difficoltà segnalate nell'applicare gli indici di allerta in una situazione di crisi mondiale, non sia il caso di rivedere alcune norme già previste proprio nell'ambito dei sistemi di allerta, procedendo con una semplificazione o addirittura con un loro alleggerimento, in linea con i principi comunitari. (riproduzione riservata)

---